

COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE DEL

FONDO INCENTIVANTE EX ART. 18

L. 109/94

Approvato con delibera n. 108 del 23/10/2000
Affisso all'Albo Pretorio del Comune di Carlino dal 25.10.2000
al 09.11.2000
Modificato con delibera di G.C. n°12 del 02.02.2001

IL SINDACO
Renzo Girardello

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Maria Luisa Dovetto

S O M M A R I O

◆ **ARTICOLO 1**

COSTITUZIONE DEL FONDO

◆ **ARTICOLO 2**

DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE CONCORRONO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

◆ **ARTICOLO 3**

OPERE, LAVORI E ATTI DI PIANIFICAZIONE CHE CONCORRONO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

◆ **ARTICOLO 4**

RIPARTIZIONE DEL FONDO COMPLESSIVO

◆ **ARTICOLO 5**

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI SUOI COLLABORATORI

◆ **ARTICOLO 6**

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AGLI INCARICATI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO E/O PIANO

◆ **ARTICOLO 7**

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL NUCLEO DI PROGETTAZIONE O GRUPPO DI ELABORAZIONE

◆ **ARTICOLO 8**

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA DIREZIONE LAVORI ED IL COLLAUDO

◆ **ARTICOLO 9**

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E LORO COLLABORATORI

◆ **ARTICOLO 10**

INTERVENTI PARZIALI DI PROGETTAZIONE

◆ **ARTICOLO 11**

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

◆ **ARTICOLO 12**

QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO

◆ **ARTICOLO 13**

LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

◆ **ARTICOLO 14**

CUMULO DI INCARICHI

◆ **ARTICOLO 15**

NORME TRANSITORIE

◆ **ARTICOLO 16**

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

ART.1
COSTITUZIONE DEL FONDO

1. In attuazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed infine dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, della legge n.109/1994, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti nel presente regolamento.
2. Il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito con le modalità ed i criteri previsti nel presente regolamento.
3. Per importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, si deve intendere l'importo a base d'asta (somme a disposizione, I.V.A., spese tecniche e imprevisti esclusi) come risultante dal quadro economico approvato dell'opera.
4. Il suddetto fondo è da considerarsi comprensivo dei compensi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'attività svolta, le imposte e tasse corrispondenti e le quote di contributi a carico degli stessi; restano escluse e non comprese le quote di contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali a carico dell'Ente.

ART.2
**DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE CONCORRONO ALLA
RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. Il fondo, come costituito dal precedente art. 1 è ripartito tra:
 - a) il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento di cui all'art.7, comma 2, della legge n.109/1994;
 - b) il personale dell'Ufficio tecnico comunale, debitamente incaricato, che ha redatto, o ha partecipato materialmente alla redazione, e firmato il progetto o il piano;
 - c) il personale dell'Ufficio tecnico, debitamente incaricato, che ha predisposto il Piano di sicurezza e svolto la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'opera ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 14 agosto 1996, n. 494;
 - d) il personale dell'Ufficio tecnico, debitamente incaricato, che ha svolto la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 494/1996;
 - e) il personale dell'Ufficio tecnico debitamente incaricato della direzione dei lavori;
 - f) il personale dell'Ufficio tecnico incaricato del collaudo;
 - g) i collaboratori del responsabile del procedimento e degli altri incaricati.

ART.3
**OPERE O LAVORI E ATTI DI PIANIFICAZIONE CHE CONCORRONO ALLA
FORMAZIONE DEL FONDO**

1. Concorrono alla formazione del fondo di cui al precedente art.1:
 - I. opera o lavoro
 - a) gli interventi previsti nel programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali (elenco annuale) dei lavori pubblici di cui all'art.14 della legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

- b) gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art. 2 comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale;
- c) i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale dei lavori in economia;
- d) i lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui agli artt. 76 e segg. del R.D. 25 maggio 1895, n. 350;
- e) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, costituiti da un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi ed uno schema di contratto;

II. pianificazione urbanistica:

- a) Piano Regolatore Urbanistico Generale e sue varianti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- b) Piano Particolareggiato e sue varianti di cui all'art. 13 della legge 1150/1942;
- c) Piani di lottizzazione d'ufficio e sue varianti di cui all'art. 28 della legge n.1150/1942;
- d) Piani di Zona per l'edilizia economico e popolare e loro varianti di cui alla legge 24 aprile 1962, n. 167;
- e) Piani per insediamenti produttivi e loro varianti di cui all'art. 27 della legge 21 ottobre 1971, n. 86;
- f) Piani di Recupero e loro varianti di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n.457;
- g) Piani di Recupero Urbano e loro varianti di cui all'art.8 della legge n. 483/1993.

ART.4

RIPARTIZIONE DEL FONDO COMPLESSIVO

1. La ripartizione del fondo stabilito nella percentuale dell'1,5, viene effettuata come segue:

I. la quota di fondo relativo ad un'opera o lavoro viene ripartita nelle seguenti percentuali:

- a) responsabile del procedimento e suoi collaboratori: 40%;
- b) personale dell'Ufficio tecnico che ha redatto il progetto: 40%;
- c) personale dell'Ufficio incaricato della direzione lavori e collaudo: 15%;
- d) personale dell'Ufficio della sicurezza (D.L.vo n. 494/1996): 5%

II. la quota di fondo relativo alla pianificazione urbanistica generale, particolareggiata od esecutiva viene ripartita nelle seguenti percentuali:

- a) responsabile del procedimento e suoi collaboratori: 40%;
- b) personale dell'Ufficio tecnico che ha redatto il piano: 60%.

ART.5

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SUOI COLLABORATORI

1. La quota di fondo (40%) spettante al responsabile del procedimento dovrà essere a sua volta ripartita tra il medesimo ed i suoi collaboratori che hanno operato in ordine agli aspetti amministrativi e finanziari riguardanti la singola opera o lavoro o piano urbanistico, in entità e modalità che stabilirà il responsabile stesso.

2. La quota spettante ai collaboratori non potrà comunque complessivamente superare il 50% di quelle da ripartirsi secondo il presente articolo.

3. Nel caso in cui, per carenza d'organico, il responsabile del procedimento non potesse avvalersi dell'opera di collaboratori interni all'Amministrazione l'intera quota percentuale di cui al precedente art. 4 spetterà unicamente al medesimo.

ART.6

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AGLI INCARICATI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO E/O PIANO

1. Opera o lavoro. - La quota di fondo (40%) assegnata al responsabile dell'Ufficio tecnico, a titolo di progettazione per ogni singola opera o lavoro, verrà ripartita tra il nucleo di progettazione che ha concretamente redatto e sottoscritto il progetto dell'opera o del lavoro ed il restante personale dell'Ufficio tecnico a cui appartiene il nucleo di progettazione nella seguente percentuale:

- a) nucleo di progettazione: 90%;
- b) collaboratori dell'Ufficio tecnico: 10%.

2. Pianificazione urbanistica. - La quota di fondo (80%) assegnata al personale dell'Ufficio tecnico, a titolo di progettazione, per ogni singolo piano generale, particolareggiato od esecutivo o comunque denominato, verrà ripartito tra il gruppo di elaborazione del Piano che ha concretamente predisposto lo stesso ed il restante personale dell'Ufficio tecnico a cui appartiene il gruppo di elaborazione, nella seguente percentuale:

- a) gruppo di elaborazione: 90%;
- b) collaboratori dell'Ufficio tecnico: 10%.

ART.7

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL NUCLEO DI PROGETTAZIONE O GRUPPO DI ELABORAZIONE

1. Opera o lavoro. - La quota spettante al nucleo di progettazione viene ripartita in eguale misura tra i tecnici che hanno elaborato e sottoscritto il progetto dell'opera o del lavoro in relazione all'impiego professionale, concettuale ed esecutivo necessario per il progetto medesimo.

2. Pianificazione urbanistica. La quota spettante al gruppo di elaborazione verrà ripartita in eguale misura tra i componenti del gruppo che hanno elaborato e sottoscritto il piano.

ART. 8

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA DIREZIONE LAVORI ED IL COLLAUDO

1. La quota del fondo (15%) spettante agli incaricati della direzione dei lavori e collaudo di lavori pubblici e loro collaboratori viene così ripartita:

- a) personale incaricato della direzione lavori: 80%;
- b) personale incaricato del collaudo: 10%;

c) collaboratori dell'Ufficio tecnico: 10%.

ART. 9

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E LORO COLLABORATORI

1. La quota del fondo (5%) spettante agli incaricati della predisposizione dei piani di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e loro collaboratori viene così ripartita:

- a) personale incaricato della sicurezza in fase di progettazione: 40%;
- b) personale incaricato della sicurezza in fase di realizzazione: 50%;
- c) collaboratori dell'Ufficio tecnico: 10%.

ART. 10

INTERVENTI PARZIALI DI PROGETTAZIONE

1. Opera o lavoro.

1.1. Nel caso che l'Ufficio tecnico non intervenga in tutte e tre le fasi di progettazione di cui all'art. 16 della legge n. 109/1994, la quota dell'1,5% verrà calcolata in base alle fasi progettuali eseguite direttamente, secondo le percentuali:

- a) progetto preliminare: 20%;
- b) progetto definitivo: 35%;
- c) progetto esecutivo: 45%;

1.2. Nel caso di redazione di elenco prezzi, capitolati d'oneri, ecc. per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali non sono necessarie le tre fasi di progettazione, di cui all'art. 16 della legge n. 109/1994, la quota dell'1,5% verrà calcolata secondo la percentuale del 50%.

Nel caso vengano affidati a professionisti esterni stralci della fase di progettazione, la quota dell'1,5% sarà riferita al solo importo delle opere progettate direttamente dall'Ufficio tecnico e secondo le percentuali come sopra stabilite.

2. Pianificazione urbanistica.

2.1. Nel caso venga affidata al personale dell'Ufficio tecnico una sola parte dell'elaborazione di un piano urbanistico generale, particolareggiato od esecutivo la quota del 30% verrà riferita all'importo delle competenze che, in base alle vigenti tariffe professionali corrispondono alla parte di incarico affidati.

ART. 11

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

1. Opera o lavoro.

1.1. Il Responsabile del Servizio, con specifico provvedimento assegna all'Ufficio tecnico l'incarico della progettazione di un'opera o lavoro, indicando fasi e tempi della stessa (da concordarsi tra le parti), da eseguire.

1.2. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico, prima di avviare le varie fasi progettuali, individua con proprio atto il nucleo di progettazione.

2. Pianificazione urbanistica.

2.1. Il Responsabile del Servizio, con specifico provvedimento, affida all'Ufficio tecnico l'incarico di elaborazione di un piano urbanistico generale, particolareggiato, esecutivo o di una fase di detti strumenti individuati.

2.2. Il responsabile dell'Ufficio tecnico, individua con proprio provvedimento il gruppo di elaborazione del Piano ed il responsabile del gruppo, con il criterio della rotazione degli incarichi tra i dipendenti dell'ufficio.

ART. 12 QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Con l'approvazione, ai sensi delle vigenti leggi in materia, del progetto dell'opera o del lavoro o del Piano urbanistico viene quantificata l'entità dell'incentivo che concorre alla costituzione del fondo di cui all'art. 1.

2. Tale quantificazione verrà calcolata sull'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come risultante dal quadro economico generale.

ART.13 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione dell'incentivo per ogni singolo progetto di opera o lavoro e per ogni piano urbanistico avverrà con singoli provvedimenti del Segretario comunale su proposta dei responsabili dei servizi in cui è organizzato funzionalmente l'Ufficio tecnico, dopo la ripartizione del fondo in attinenza alle prescrizioni del presente regolamento.

2. Detta liquidazione avverrà entro i seguenti termini temporali:

a) opera o lavoro:

- quota spettante al responsabile del procedimento di attuazione del singolo intervento e loro collaboratori:

- il 50% entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto;

- il restante 50% entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera o lavoro;

- quota spettante al personale dell'Ufficio tecnico che ha redatto il progetto entro il primo semestre, ai sensi del precedente art. 6, e comunque dopo la data di approvazione del medesimo;

- quota spettante al Direttore dei lavori, al responsabile della sicurezza e collaudo dopo l'approvazione dei documenti di contabilità finale e collaudo dell'opera;

b) pianificazione urbanistica:

- quota spettante al responsabile del procedimento e suoi collaboratori entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva dell'atto di pianificazione urbanistica;

- quota spettante al personale dell'Ufficio tecnico che ha redatto materialmente l'atto di pianificazione urbanistica, entro il primo semestre, ai sensi del precedente art. 6, e comunque dopo la data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva dell'atto stesso.

ART. 14 CUMULO DI INCARICHI

1. Nel rispetto delle prescrizioni di legge in ordine ai requisiti delle varie figure burocratiche, professionali e tecniche previste per la realizzazione di un'opera o di un lavoro e per la pianificazione urbanistica, nell'affidamento degli incarichi si persegue l'obiettivo del maggior coinvolgimento possibile del personale degli uffici comunali.

2. Nel caso comunque venissero ricoperti, per il medesimo lavoro, opere o piani, più ruoli da parte della medesima persona, alla stessa spetta la somma delle quote di fondo ripartito secondo le indicazioni del presente regolamento.

ART. 15 NORME TRANSITORIE

1. Sino a che non verrà individuata, per ogni singolo intervento, la figura del responsabile del procedimento, ai sensi e con le modalità dell'art. 7 della n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, la rispettiva quota fissata dal presente regolamento andrà a sommarsi a quella dei «Collaboratori dell'Ufficio tecnico» .

2. L'onere dell'iscrizione all'Albo professionale, ove prescritto per legge, compete all'Amministrazione comunale. Tale adempimento dovrà essere perfezionato prima dell'assegnazione degli incarichi come indicato nell'art. 8.

3. In sede di prima applicazione sarà possibile l'estensione degli effetti del presente Regolamento alle opere pubbliche delle quali, seppure già in corso la fase della scelta del contraente non si sia già avuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo.

2. Restano abrogate tutte le disposizioni che contrastano con il contenuto del presente Regolamento ed eventuali norme regolamentari già esistenti e disciplinanti la stessa materia